

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1617 DEL 05/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY” CON SEDE A PADOVA, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.ULSS 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1638/25

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che

- con nota al prot. n. 80245/25 del 27/08/2025, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di stipulare una convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Institute of Constructivist Psychology” con sede a Padova, per far accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7 i propri allievi già laureati in medicina e/o psicologia;
- con la stessa istanza la Scuola indicava il nominativo dello specializzando interessato a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, e individuando quale area di interesse il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura SPDC presso l'Ospedale di Santorso;

Preso atto che la richiesta di tirocinio indicata nella suddetta nota, è stata accolta favorevolmente sia dalla Responsabile dell'SPDC e tutor, dott.ssa Silvia Tomelleri, che dal Direttore dell'UOC Psichiatria 2 nonché Direttore del Dipartimento Salute Mentale, dott. Tommaso Maniscalco, con email del 29/08/2025, agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Institute of Constructivist Psychology” con sede a Padova, nel testo definitivo pervenuto via email il 28/08/2025 e allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Institute of Constructivist Psychology” con sede a Padova la convenzione, allegata al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la Scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E LA SOCIETA' "INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY"

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, n. 40 - cap 36061, codice fiscale e partita IVA n. 00913430245, rappresentata dal dott. Carlo Bramezza, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Treviso il 04/05/1967 (Soggetto Ospitante)

e

La società "Institute of Constructivist Psychology", con sede legale e principale a Padova in Via Martiri della Libertà n. 13 (riconosciuta dal MUR con decreto del 21/10/2004), e sede periferica a Bolzano in viale Duca d'Aosta n. 100 (riconosciuta dal MUR con decreto del 12/05/2023), identificata con codice istituto MUR n. 184, attributaria di Partita Iva n. 03832810281 rappresentata dal Dott. Massimo Giliberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Taranto il 16/08/1961 e residente in via Damiano Chiesa, 21/a Caselle di Selvazzano Dentro (Pd) (Soggetto Promotore)

Premesso che:

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- L'istituto 'Institute of Constructivist Psychology' (Scuola di Psicoterapia Costruttivista) ha ottenuto con D.D. del 21-10-2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263) l'abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede di Padova in Via Martiri della Libertà, 13 e con D.D. n. 639 del 12/05/2023 (G.U. 26 maggio 2023, n. 122) ha ottenuto l'abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede di Bolzano in viale Duca d'Aosta n. 100 il corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 Dicembre 1998, n° 509.
- L'istituto 'Institute of Constructivist Psychology' in accordo con il regolamento sulle scuole di formazione in psicoterapia prevede che i propri allievi svolgano presso strutture pubbliche o private accreditate un tirocinio pratico-clinico della durata minima di 140 ore per ciascun anno di corso.

**Per lo svolgimento del tirocinio pratico
finalizzato alla formazione in psicoterapia**

(art. 8 decreto 509/98)

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1**Oggetto**

L'Azienda ospitante ULSS 7 Pedemontana, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratiche applicative.

Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 (due) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2**Partecipanti**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Scuola di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente convenzione. Viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni per infortuni e per la responsabilità civile (vedi Art. 5).

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e l'Ente Ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

ART. 3**Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

ART. 4

Obblighi in materia di sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 5

Copertura Assicurativa

L'Institute of Constructivist Psychology garantisce che i tirocinanti siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede di tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.ULSS 7 si impegna a segnalare l'evento alla Scuola nel più breve tempo possibile, affinché quest'ultima possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 6

Controversie

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel



caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza avanti al Foro ordinario competente.

ART. 7

Spese

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione e quelle consequenziali non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro. La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 7

Durata

La presente convenzione entra in vigore con la data della stipula ed ha una durata di 4 anni, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei tirocini in corso.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A.R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

ART. 8

Efficacia

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

ART. 9

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

li

Azienda ULSS 7 Pedemontana

Institute of Constructivist Psychology